

[Home](#) | [Finanza Locale](#) | [Documenti](#) | [Circolari](#)

**Decreto 24 settembre 2015**

**MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**

Il Direttore della Direzione Centrale della Finanza Locale

VISTO il comma 26, lettera a) dell'art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, il quale stabilisce che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura;

VISTO l'articolo 1, comma 7, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale prevede che, nel 2015, alle province e alle città metropolitane che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione prevista dal citato art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011 si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e, comunque, in misura non superiore al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile;

VISTA la nota n. 53846 del 2 luglio 2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e finanze, con la quale è stato comunicato, tra l'altro, l'elenco delle province e delle città metropolitane che risultano non rispettose del patto di stabilità interno 2014 da assoggettare alla sanzione di cui al citato articolo 31, comma 26, lettera a) della legge n. 183 del 2011, con l'indicazione della differenza tra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato;

VISTO l'articolo 1, comma 164, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il quale prevede che la sanzione di cui al richiamato articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, da applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purchè non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno;

VISTA la successiva nota n. 69306 del 10 settembre 2015 del predetto Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale sono stati forniti gli ulteriori aggiornamenti alla data del 3 settembre 2015 e trasmesso l'elenco degli enti locali non rispettosi del patto di stabilità 2014 che possono beneficiare della riduzione della sanzione, sino all'azzeramento della stessa, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 164, della legge n. 107 del 2015, con indicazione dei relativi importi di riduzione;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla determinazione degli importi delle sanzioni da applicare alle province e città metropolitane risultate inadempienti;

CONSIDERATO che al momento non sono state ancora formalmente determinate le assegnazioni a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio spettanti alle province e città metropolitane per il corrente anno, per cui non risulta possibile, alla data del presente decreto, quantificare gli importi della sanzione che non possono essere recuperati sul predetto fondo, per insufficienza di risorse;

**DECRETA**

**Articolo 1  
(Determinazione della sanzione)**

1. Le province e le città metropolitane indicate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, non rispettose del patto di stabilità interno 2014, sono assoggettate alla sanzione, per l'importo a fianco di ciascuna indicato, determinato in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 e il

saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile. In caso di mancata trasmissione della predetta certificazione, l'importo del 2 per cento delle entrate correnti è determinato sui dati dell'ultima certificazione al rendiconto di bilancio trasmessa dall'ente. Il predetto importo ridotto ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in misura pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal patto di stabilità interno.

Articolo 2  
(Applicazione della sanzione)

1. La sanzione comporta per le province e le città metropolitane la riduzione delle risorse spettanti, per l'anno 2015, a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e per le province della Regione siciliana e della regione Sardegna, a titolo di trasferimenti erariali, che verranno divulgate sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero.

2. In caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, gli enti sono tenuti a versare la somma residua entro il 31 dicembre 2015, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo 2. I dati saranno resi disponibili sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero mediante accesso al sistema TBEL.

3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sarà operato secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sulla pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero, con effetti di pubblicità legale.

Roma, lì 24 settembre 2015

Giancarlo Verde

Allegato A

## Determinazione sanzioni patto di stabilità anno 2014

Allegato A

	<b>PROVINCE</b>	<b>anno consuntivo di riferimento</b>	<b>sanzione da applicare</b>
1	ASCOLI PICENO	<b>2014</b>	655.472,00
2	BERGAMO	<b>2013</b>	1.993.212,00
3	BIELLA	<b>2012</b>	216.960,00
4	BRINDISI	<b>2014</b>	307.999,00
5	CATANIA	<b>2013</b>	2.011.780,00
6	CHIETI	<b>2014</b>	682.760,00
7	MASSA CARRARA	<b>2014</b>	256.260,00
8	MEDIO CAMPIDANO	<b>2013</b>	6.042,00
9	MILANO	<b>2014</b>	2.302.971,00
10	SALERNO	<b>2013</b>	622.800,00
11	SAVONA	<b>2014</b>	321.875,00
12	SIRACUSA	<b>2012</b>	950.311,00
13	TORINO	<b>2013</b>	3.678.620,00
14	VARESE	<b>2013</b>	520.894,00
15	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	<b>2014</b>	169.518,00
16	VIBO VALENTIA	<b>2012</b>	92.747,00